



DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN MARE E NELLE ACQUE INTERNE E PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE (LEGGE «SALVAMARE»)

Art. 11

Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale

Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati e' attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilita' dell'attività di pesca da essi svolta. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalita' e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. E' altresì prevista per i comuni la possibilita' di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Versione in vigore dal 10 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)
Estremi	Legge 17 maggio 2022, n. 60
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-il-recupero-dei-rifiuti-in-mare-e-nelle-acque/art-11-materiali-di-ridotto-impatto-ambientale-riconoscimento-ambientale>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it